

“Azienda beneficiaria”

Schema di CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE

per n° autobus classe I (urbani) e n° autobus classe II (interurbani)

ad alimentazione diesel, nuovi di fabbrica da destinare al servizio pubblico di linea. CIG xxxx.

TRA

La società xxxxx, in seguito, per brevità, in persona dell'Amministratore Unico, dott., nato a (.....) il 00.00.0000 e domiciliato per la carica in, Via, partita IVA

E

la Società, in seguito, per brevità, indicata come “Fornitore” con Sede Legale in Part. IVA, per la quale interviene nel presente atto il sig., nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

Con contratto prot. del è stato formalizzato l'acquisto di n. xxx autobus , marca, modello, al concorrente

Tra gli atti di gara, nell'Allegato C: SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 2 ANNI, all'articolo 1, è previsto che ciascuna “Aziende beneficiaria” si riserva la facoltà di stipulare il relativo Contratto di manutenzione “full service” alle condizioni economiche offerte in sede di gara;

L'“Azienda beneficiaria” con Deliberazione ha disposto di esercitare la facoltà di stipulare il Contratto assistenza full-service per

n. ... autobus marca ... modello ... e di approvare il relativo

Contratto di assistenza full-service e gli atti ad esso allegati.

I Punti di Assistenza, esistenti al momento della sottoscrizione del

presente Contratto, sono elencati nel documento 1) Punti di

Assistenza del Fornitore, indicato al successivo articolo 2.

Con riferimento alla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), il

presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva in caso di rilascio

di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di

decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il

Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione

con raccomandata A/R oppure PEC;

Il Fornitore ha prestato la Garanzia Fideiussoria definitiva n. del

..... di importo pari a € emessa da

Il fornitore ha costituito la Polizza Assicurativa n....., come

previsto all'art. 24.2 del disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - VALIDITÀ DELLA PREMESSA

Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se

non espressamente richiamata forma parte integrante e sostanziale

del presente contratto.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e

sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti

documenti indicati secondo l'ordine di prevalenza, ferma restando la

priorità del presente contratto:

1) Punti di Assistenza del Fornitore

2) Allegato C: Servizio manutenzione full service e in garanzia di

base per 2 anni

3) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

(DUVRI)

4) Prospetto delle caratteristiche tecniche soggette a

valutazione –);

5) Offerta Economica del

Sono allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e

sostanziale, i seguenti documenti indicati secondo l'ordine di

prevalenza, ferma restando la priorità del presente contratto:

A) Patto di integrità;

B) Dichiarazione sulla tracciabilità;

C) Informativa trattamento dati personali.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti con firma digitale, in

segno di piena e incondizionata accettazione.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA

Come meglio definito nel documento: Allegato C - Servizio

manutenzione full service e in garanzia di base per 2 anni - il presente

contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione in regime di "full

service" (in seguito abbreviato con "FU.SE.") e di garanzia di base, per

..... anni o per una percorrenza totale prefissata, per gli autobus

oggetto di acquisto e tutti destinati al servizio pubblico di linea, in

esercizio sulle linee di Trasporto Pubblico Locale (TPL) in affidamento

alla Azienda proprietaria degli autobus (in seguito abbreviata in "Azienda").

Detti autobus sono stati forniti all'Azienda dal Fornitore con Contratto d'acquisto sottoscritto in data , e che prevede, oltre la vendita degli autobus, anche l'espletamento, da parte del Fornitore, del servizio manutentivo in regime di "FU.SE." alle condizioni indicate nell'offerta tecnica (il corrispettivo chilometrico indicato nell'allegato 2: Prospetto delle caratteristiche tecniche soggette a valutazione).

ART. 4 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Come meglio definito all'articolo 16 del documento Allegato C - Servizio manutenzione full service e in garanzia di base per 2 anni - il corrispettivo previsto per il servizio "FU.SE.", così come definito dall'art.1 dell'Allegato C, è di tipo chilometrico (basato sulle percorrenze dei veicoli ed indipendente dalle tipologie e quantità di interventi effettuati).

Il pagamento degli ordinari corrispettivi verrà effettuato mensilmente (e per singoli mesi solari), a 30 giorni fine mese dalla data della fattura, che sarà emessa dal Fornitore per l'insieme delle percorrenze mensili stimate degli autobus ("km forfettari mensili" ovvero "km teorici"), pari ad 1/12 delle percorrenze medie annuali stimate. Nel caso in cui la percorrenza media annuale stimata per un autobus appartenente ad un determinato lotto non sia stata indicata, ai fini della fatturazione i "km forfettari mensili" del mezzo saranno stabiliti da iniziale comune accordo fra Fornitore e Azienda o (in mancanza di accordo) saranno ricavati dalla percorrenza totale

prefissata diviso i mesi di validità della “garanzia di base”. In tutti i casi sopra descritti, in funzione delle effettive percorrenze una volta che queste sono state accertate con i veicoli regolarmente in esercizio, l’Azienda si riserva comunque di rimodulare al termine di ogni mese o al termine di ogni trimestre dell’Anno Civile, variandoli negli ordinativi successivi secondo buon senso, i “km forfettari mensili” che il Fornitore dovrà in seguito fatturare mensilmente senza che ciò comporti necessariamente una modifica contrattuale. Tale variazione del nuovo forfettario chilometrico mensile da fatturare dovrà comunque essere comunicata al Fornitore.

La fattura del corrispettivo mensile potrà essere emessa dal Fornitore trascorsi 14 giorni dal termine del mese solare per il quale si deve fatturare il corrispettivo ed una volta comunque ricevuto il correlato ordinativo, del quale dovrà essere obbligatoriamente riportato sulla fattura il relativo numero identificativo. Per ogni singolo ordinativo mensile trasmesso dall’Azienda il Fornitore dovrà emettere un’unica fattura: è sottinteso che in tale fattura dovranno comparire un numero globale di “km forfettari mensili” pari a quelli specificati nell’ordinativo ricevuto e un corrispettivo pari a quello specificato nello stesso ordinativo ricevuto. All’inizio del servizio manutentivo in “full service” per un autobus di nuova immatricolazione, i chilometri che saranno inseriti nell’ordinativo dell’Azienda per il primo mese solare di “FU.SE” saranno i precisi “km forfettari mensili” stabiliti (non è infatti previsto un inserimento, negli ordinativi mensili, di una frazione di questi). Il primo ordinativo mensile per l’espletamento del

servizio in "FU.SE" sarà redatto dall'Azienda e trasmesso al Fornitore con riferimento al mese solare nel quale l'autobus ha iniziato ad effettuare il servizio di linea oppure, fatto ovviamente salvo il recupero in sede di conguaglio annuale di residui km effettivamente percorsi in precedenza, con riferimento al mese solare successivo a quello nel quale l'autobus ha iniziato ad effettuare il servizio di linea ovvero ancora a partire da un mese solare di comune accordo.

In sede di gara il Fornitore ha offerto un importo pari a **€/km**.
L'importo complessivo stimato, per n. autobus, sulla base delle percorrenze totali prefissate indicate all'articolo 1 dell'Allegato C e per **n. anni**, è pari a € **IVA esclusa.**

ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008

L'Appaltatore è obbligato a svolgere le prestazioni nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 relativamente a tutti i rischi per la salute e sicurezza a cui sono esposti i lavoratori impegnati nell'Appalto. Costituisce parte integrante del Contratto d'Appalto il DUVRI (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008) elaborato dalla Committente e condiviso tra le Parti mediante compilazione dell'appendice al DUVRI (comprese le Ditte Terze incaricate dall'Appaltatore).

L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare attivamente all'aggiornamento del DUVRI, assicurando inoltre l'opportuno coordinamento con le proprie Officine Fiduciarie/Ditte Terze incaricate per lo specifico Appalto. Il suddetto aggiornamento può avvenire anche attraverso riunioni di coordinamento (da tenersi prima dell'inizio delle attività e/o durante l'intera durata dell'Appalto)

promosse dalla Committente o proposte dallo stesso Appaltatore. In particolare, resta inteso tra le parti che l'aggiornamento del DUVRI è da intendersi obbligatorio qualora emergano nuovi rischi interferenziali non previsti in fase di stipula del Contratto.

ART. 6 - TEMPISTICA E PENALI

Come meglio definito all'articolo 12 del documento: C SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, convenzionalmente per Anno Legale (Civile) si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 01 gennaio e il 31 dicembre. Tutte le diverse penali sono fra loro cumulabili. Gli addebiti delle penali e gli altri addebiti in generale saranno eseguiti, a discrezione dell'Azienda, tramite escussione parziale della cauzione in corso di validità ovvero altro modo simile (ad esempio, pagamento immediato o detrazione dell'importo dal compenso mensile per le competenze del servizio manutentivo in "FU.SE.").

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE

Il Fornitore ha provveduto a costituire un deposito cauzionale definitivo di €, secondo uno dei sistemi indicati nel Disciplinare di gara.

Il Fornitore si impegna a reintegrare tale cauzione ogniqualvolta la stessa venga parzialmente escussa.

La stessa sarà svincolata in seguito alla costituzione della cauzione a copertura delle "garanzie di lungo periodo", di cui al paragrafo 24.2 del Disciplinare di gara.

La cauzione è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali. In

	Allegato I3	
	caso di inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la	
	facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del Contratto ed il	
	risarcimento del danno.	
	Tale cauzione, costituita a copertura degli oneri derivanti	
	dall'espletamento del servizio manutentivo in full service, sarà	
	svincolata al termine del periodo manutentivo di full service	
	maggiorato dei 12 mesi come previsto all'art. 7.1 dell'allegato A: "Oneri	
	del fornitore".	
	ART. 8 – SUBAPPALTO	
	In caso di subappalto sarà applicato l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	
	FINANZIARI	
	Le fatture dovranno essere intestate a: - via - P.I. ...	
	Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del DURC	
	(documento unico di regolarità contributiva).	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010) è	
	fatto obbligo al Fornitore di utilizzare un conto corrente bancario o	
	postale "dedicato", anche non in via esclusiva, alla prestazione	
	oggetto del presente contratto.	
	Il Fornitore ha dichiarato gli estremi identificativi (IBAN) del conto	
	corrente bancario dedicato (All. C), presso il quale accreditare il	
	corrispettivo e le persone delegate ad operare sullo stesso. Ai sensi	
	del comma 9 bis, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al	
		8

presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto

disposto dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 ("...verificano... se il

beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla

notifica di una o più cartelle di pagamento...") il Cliente provvederà ai

relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

ART. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rimanda all'allegato C.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è

competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice

relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le

modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le

controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle

dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere

nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. [indicare il numero] membri.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando l'effetto delle garanzie di cui ai precedenti punti e

l'applicazione delle penali, l'Azienda potrà risolvere "ipso iure" il

Contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto del Patto di integrità;

- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini

contrattuali, il servizio;

- per cessione del contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'Azienda;

- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;

- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;

- per modifica di fatto dell'organizzazione di Impresa del Fornitore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per il contratto;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione continuata nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tutti tassativi ed inderogabili ed in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale in corso di validità;

- in caso di cessazione della Ditta, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;

- in caso di Subappalto non autorizzato espressamente dall'Azienda.

- in tutti gli altri casi indicati nel Contratto di fornitura e nei suoi allegati.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per colpa e/o inadempienza del Fornitore, l'Azienda acquirente potrà escutere il deposito cauzionale in corso di validità, salvo il risarcimento di tutti gli altri

eventuali maggiori danni.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione

dell'Azienda, trasmessa con posta elettronica certificata o lettera

raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione l'Azienda provvederà alla sospensione dei

pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale;

la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e

penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che

hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto non è cedibile a terze persone.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto, con

riferimento ai termini e condizioni dell'espletamento del servizio

manutentivo in regime di "full service" (comprese relative penali) ma

anche relativamente ad altre disposizioni a carattere generale, è

necessario effettuare riferimento alla documentazione a base di Gara.

In considerazione della indifferibile ed urgente necessità di garantire

la manutenzione degli autobus oggetto del presente Contratto, il

presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva in caso di rilascio

di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di

decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il

Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione

con raccomandata A/R oppure PEC.

Il presente Contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

	Allegato I3	
	L'allegato I.4 al codice dei contratti individua il valore dell'imposta di	
	bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula	
	del contratto e in proporzione al valore dello stesso.	
	ART. 15 - EFFICACIA DEL CONTRATTO	
	Il presente Contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal	
	momento della sua sottoscrizione digitale.	
	Il presente Contratto consta di n. fogli.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	PER IL FORNITORE PER L'Azienda beneficiaria.	
	
	Legale Rappresentante Legale Rappresentante	
	(firma digitale) (firma digitale)	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile il	
	sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e	
	particolareggiata lettura, i sottoelencati articoli del Contratto:	
	art. 4 corrispettivi e pagamenti;	
	art. 6 tempistica e penali;	
	art. 7 cauzione definitiva - garanzie;	
	art. 11 controversie	
	art. 12 risoluzione del contratto	
	PER IL FORNITORE	
	Sig.	
	Legale Rappresentante	
	(firma digitale)	